La presente deliberazione viene affissa il 26 APR. 2004 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Ž.		100	•		100	0001
Deliberazione della Giunta I	Provinciale di Benevento n.	171	del Z	3 /	APK.	2004
	·					

Oggetto: Tar Campania - Fusco Giuseppe e altri C/ Provincia di Benevento- Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaquattro il giorno YENT la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Prov		
1) On le Carmine NARDONE	- Presidente	
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente _	
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	ASSENTE
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	ASSENTE
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	ASSENTE
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	

LA GIUNTA

Con la partecipazione del Segretafiq Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE WWW.

Premesso che con ricorso con motivi aggiunti notificato l'8.4.04 Fusco Giuseppe e altri agivano in giudizio contro la Provincia di Benevento per l'annullamento previa sospensione del decreto di occupazione n.1605/04, dell'avviso n.1612/04, della delibera di G.P. n.384/00 e degli atti preordinati, connessi e conseguente;

Con determina n. 171 /1/2004 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione

a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorso per motivi aggiunti notificati l'8.4.04 dinanzi TAR Campania da Fusco Giuseppe ed altri c/ Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n.171 /1/2004

Esprime parere favorevole circa la re	egolarità tecnica della proposta.
& ,	Il Dirigente Settore Avvocatura
Esprime parere favorevole circa la re Lì	egolarità contabile della proposta,
	Il Dirigente del Settore FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO (dr. Sergio Muollo)
Su relazione del Presidente A voti unanimi	LA GIUNTA

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.171/1/2004 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi al Tar Campania con ricorso per motivi aggiunti notificato l'8.4.04 da Fusco Giuseppe ed altri c/ Provincia di Benevento; dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

\ \	
Verbale letto, confermato e sottoscritto	IL PRESIDENTE
(Dr. Gianclaŭdiĝ la NNELLA)	(On le Carmine MARDONE)
N. Registro Pubblicazio Si certifica che la presente deliberazione è stata affis giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. – D.I. 26 APR. 2004	sa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.
BENEVENTO	
IL NIESSO	IL SEIL SEGRETARIO GENERALE (Dott Gianciaudio IANNEL GENERALE
La suestesa deliberazione è stata affissa all'Alt contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi 267.	
SI ATTESTA che la presente deliberazione è diver D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non s	
II 13 MAS, 2004 IL RESPONSABILE DEVL'UFFICIO	(Dot. Sergio M. 1901)
=======================================	=======================================
Si certifica che la presente deliberazione è div 18.08.2000, n. 267 il giorno	venuta esecutiva ai sensi del T.U. – D.Lgs.vo
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 13 Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 267)	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
♦ E' stata revocata con atto n del	·
BENEVENTO, Iì 13 MAG. 2004	F
	ILVICESEGRETARIO GENERALE
Copia per legle SETTORE AVVOCATURA SETTORE SETTORE SETTORE Revisori dei Conti Nucleo di Valutazione Conferenze Coffeello	prot. n. ES 3111,05 prot. n.

N. FAX : 081425158

c Ug

STUDIO LEGALE

Prof. Avv. Tammaro Chiacchio Docente di Diritto Amministrativo, Università degli Studi del Sannio Via Dei Mille, 74 – Napoli Telefax: 081 - 425158

Napoli, li 16 aprile 2004

Ch.mo Signor Avv. Vincenzo Catalano Dirigente Ufficia Legale Provincia di Benevento FAX: 0824 – 774252

Ch.mo Signor fng. Angelo Fuschini Dirigente S.I.T. Provincia di Benevento FAX: 0824 – 774215

Oggetto: - Fusco Giuseppe, Michele, Altobelli Maria, Frese Vitagliano/Provincia di Benevento (TAR Campania, N.R.G. 13247/2000) - Proposizione di *motivi aggiunti* nel *ricorso de quo* da parte dei prefati ricorrenti -

Faccio seguito alla mia precedente nota-fax del 7 aprile 2004 di pari oggetto per comunicarvi che: a) la correlata udienza di sospensiva è fissata, giusta decreto presidenziale (che si allega in copia) per il giorno 29 aprile 2004; b) i ricorrenti hanno depositato perizia tecnica in ordine alla compatibilità ambientale della realizzanda opera.

Di detta *perizia* è necessario prendere visione con tecnico di codesta Amministrazione al fine di predisporre, ove necessario, eventuali controdeduzioni.

Vorrete, per tali fini, prendere contatto con il mio studio comunicandomi il nominativo del tecnico onde concordare il giorno per visionare, presso il TAR Campania, la cennata perizia.

E' necessario, altresi, farmi pervenire delibera di incarico e mandato ai fini della resistenza ai dettisi morivi aggiunti.

Tanto in adempimento del conferitomi incarico professionale.

Distinti saluti.

Settore Avvocatura

Prot. n. <u>228</u>)

Del 14-61-04

Part, 16 D. 82, 55-12-1082, n. 985

Tariffe - Allegato A - Feme 1 - n. 31.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEI

CAMPANIA NAPOLI SEZIONE QUINTA

Diritti di copia assolti

D.P. n. 2217 12004

JL PRESIDENTE

VISTO 1'8° comma dell'art. 21 della legge 6.12.1971 n. 1034 come modificato dalla legge 21.7.2000 n. 205;

VISTO il ricorso 13247/2000, proposto dal Sig. FUSCO Giuseppe,FUSCO Michele, ALTOBELLI Maria e FRESE Vitagliano rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Romano ed Eduardo Romano, contro il COMUNE DI DUCENTA e nei confronti della Provincia di BENEVENTO;

VISTI i motivi aggiunti depositati il 13.4.2004 con i quali gli avv.ti Antonio Romano ed Eduardo Romano chiedono l'annullamento previa sospensione del decreto di occupazione di urgenza prot. n. 1605 del 16.3.2004, con relativo avviso per la presa di passeso prot. n.1612 del 16.3.2004, emesso dal Responsabile del Servizio del Comune di Duccnta:

VISTA l'istanza depositata il 13.04.2004 con la quale gli avv.ti Antonio Romano ed Eduardo Romano procuratori della parte ricorrente chiedono l'adozione di misure cautelari provvisorie prima della trattazione della comanda incidentale di sospensione;

VISTA l'istanza depositata il 14.042004 con la quale gli avv.ti Antonio Romano ed Eduardo-Romano chiedono altresì l'autorizzazione alla notifica a mezzo fax del decreto cautelare.

ACCOGLIE

L'istanza indicata in premessa e per l'effetto sospende l'efficacia del provvedimento di cui in premessa e di tutti gli atti consequenziali sino alla camera di consiglio del 29 aprile 2004.

Autorizza la notifica a mezzo fax del presente decreto.

Il presente decreto sarà eseguito dall'amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a dame comunicazione alle parti, in forma amministrativa.

Napoli, 14 aprile 2004

megionale dria campania

E' action conforme all anginale

rilouaru est social di lausant

Tricale e Trento dio Legalo MYLOFI Victorio Emancio n. 29 81031 AVERSA (Cascra) Tel. 081 8907939 - 5045705

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMP

MOTIVI AGGIUNTI al ricorso R.G. 13274/2000 proposti dai Sigg. FUSCO Giuseppe, FUSCO Michele, ALTOBELLL Maria e FRESE rappresentati e difesi, giusta procura a margine, dagli Avv.ti Antonio Romano e Eduardo Romano, con i quali elettivamente domiciliano in Napoli, P.zza Trieste e Trento n.48, per l'annullamento, previa sospensione di: a) Decreto di occupazione Avv. ANTONIO ROMAN di urgenza prot. n. 1605 del 16/3/2004, con relativo Avviso per la presa di il più ampio mandato possesso prot. n. 1612 del 16/3/2004, emesso dal Responsabile del Servizio del Comune di Dugenta; b) Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. facoltà di legge compr

con la presente conferisco Li rappresentarmi e difender nella presente procedura e conseguenziali, in tutti i grac stadi, con ogni più am quella di transigere e desisi e ritengo il loro 384 del 12/12/2000, con la quale è stata rettificata la precedente Deliberazione per rato e fermo, bisogno di ulteriore ratifica Eleggo domicilio con Loro Napoli alla Piazza Trieste Trento n. 48, delegando Los sottoscrivere per me il prese ed ogni altro atto procedimento.

c'auteur

FATTO

progetto esecutivo; c) tutti gli atti preordinati, comiessi e conseguenziali.

della Giunta Provinciale di Benevento n. 298 del 29/6/99 di approvazione del

I ricorrenti sono proprietari dei suoli oggetto di occupazione per la realizzazione dell'impianto per il disinguinamento del bacino del Fiume Isclero. Con il ricorso pendente davanti a codesto T.A.R. sono stati già impugnati precedenti atti del procedimento espropriativo. L'Amministrazione, con l'intento

di sanare alcuni dei vizi dedotti, ha rettificato, con la Deliberazione della Giunta

Provinciale di Benevento n. 384 del 22/12/2000, la precedente deliberazione della

medesima Giunta n. 298/99 e, poi, con Decreto del Responsabile del Servizio del

Comune di Dugenta, ha disposto l'occupazione d'urgenza degli immobili.

I ricorrenti, ivi compreso Fusco Giuseppe, erede legittimo di Fusco Giovanni, che con il presente atto provvede anche alla prosecuzione del giudizio pendente

Settore Avvocatura

🌠 Provincia di Benevento AOO: Prot. Generale Registro Protocollo Entrata Data 13/04/2004 Nr.Prot.0007164 Oggetto RICORSO DEI SIGG. FUSCO ALTOBELLI E FRESE Dest. Avvocatura Settore; [...]

proposto dal suo dante causa, hanno interesse all'impugnativa di tali ulteriori atti, che sono illegittimi e vanno annullati per illegittimità propria e derivata per i seguenti

MOTIVI

I)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ARTT. 13 LEGGE 25/6/1865 N. 2359 E DELL'ART. 35 L. REGIONE CAMPANIA 31/10/78 N. 51- VIZIO DEL PROCEDIMENTO.

E' principio pacifico che i termini di inizio e compimento sia dalle opere che delle espropriazioni devono essere contenuti, nel caso, come quello di specie, di dichiarazione di pubblica utilità ex lege ed implicita, nell'atto di approvazione del progetto dell'opera pubblica. (Cfr. C.si 22/10/2003 n. 334).

Così come denunciato nel ricorso pendente, la Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 298 del 29/6/99 di approvazione del progetto esecutivo e di dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza non contiene i termini di inizio e compimento dei lavori.

L'Amministrazione, con la successiva Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 384 del 12/12/2000, ha ritenuto di ovviare a tale mancanza, rettificando la precedente deliberazione, al solo fine di introdurre i termini sia della procedura espropriativa che dei lavori.

Ora, come è noto, pacifica giurisprudenza insegna che detti termini devono essere necessariamente contenuti nell'atto con il quale si dichiara la pubblica utilità e non possono essere introdotti con atti successivi. "I termini previsti dall'art. 13 L. 25 giugno 1865 n.2359 per l'inizio e il compimento dei lavori devono essere fissati nell'atto comportante la dichiarazione di pubblica utilità e non è ammessa un'integrazione postuma dell'atto incompleto". (Cfr. T.A.R. Campani, Napoli, V

Sez. 11/6/2002 n. 3386).

In ogni caso, anche la nuova Deliberazione n. 384/2000 non contiene il termine di inizio della procedura espropriativa ed è noto che in materia di espropriazione per pubblica utilità tutti i termini sono essenziali ed egualmente essenziale è il loro rispetto (Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, V Sezione, 5/3/96 n. 66).

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1, II COMMA, LEGGE 3/1/78 N.1- CARENZA ASSOLUTA DI PRESUPPOSTI.

Dispone la norma richiamata in epigrafe che gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto. Ora, nel caso di specie, l'unica approvazione del progetto è quello intervenuta con la Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 298 del 29/6/99, recepita dal Consiglio Comunale di Dugenta con Deliberazione n. 95 del 2/7/99. Detti atti sono entrambi antecedenti di oltre un triennio rispetto alla data del decreto di occupazione, che, pertanto, risulta emesso quando gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità erano già cessati, non essendo mai iniziate le opere.

In ogni caso, anche quando si voglia qualificare la successiva Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 384 del 12/12/2000 come nuova dichiarazione di pubblica utilità, e così non è, anche rispetto a quest'ultima è già decorso il triennio senza che le opere abbiano avuto inizio, pertanto si è già verificata la decadenza della dichiarazione stessa.

III)VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E SS. DELLA LEGGE 7/8/90 N. 241-VIZIO DEL PROCEDIMENTO.

Come è noto, l'approvazione del progetto definitivo, che equivale a dichiarazione

di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza, costituisce atto immediatamente lesivo della posizione dei proprietari soggetti alla futura espropriazione.

Ora

att(

de'

Lε

Questi ultimi, pertanto, devono essere tempestivamente informati circa l'inizio del procedimento, perché possano fornire la loro partecipazione quell'apporto che la legge n. 241/90 impone.

Così come sancito dall'ormai pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'obbligo della Pubblica Amministrazione di dare comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della Legge n. 241/90 sussiste anche nel caso di dichiarazione di pubblica utilità implicita nell'approvazione del progetto di opere pubbliche ed il relativo adempimento va assolto prima dell'approvazione del progetto. (Cfr. Cons. Stato, Ap. 24/1/2000 n. 2; IV Sez., 28/1/2000 n. 413).

Il mancato invio della comunicazione ex art. 7 della Legge n. 241/90 prima dell'approvazione del progetto definitivo rende illegittima l'intera procedura.

Nella specie tale comunicazione è stata effettuata soltanto con nota del Comune di Dugenta prot. n. 1475 dell'11/3/2004.

IV)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 3/1/78 N. 1 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 4 DELLA LEGGE 18/11/98 N.415- INCOMPETENZA È VIZIO DEL PROCEDIMENTO.

Tutte le aree interessate dall'intervento espropriativo risultano destinate, in base al Programma di Fabbricazione vigente nel Comune di Dugenta alla data di approvazione del progetto, a zona "E" Agricola, così come documentato in atti.

L'incompatibilità di tale destinazione con l'installazione di un enorme impianto di depurazione comporta la necessità di una variante allo strumento urbanistico vigente.

Ora, il Consiglio Comunale di Dugenta, con Deliberazione n. 95 del 2/7/99, preso atto della necessità della variante, ha ritenuto di poter procedere all'approvazione della stesa utilizzando il procedimento abbreviativo previsto dall'art. 1 della Legge n. 1/78 e successive modificazioni. Ma così non è.

"I commi quarto e quinto dell'art. 1 della Legge 3 gennaio 1978 n. 1, che attribuiscono valore di adozione di variante urbanistica all'approvazione di progetti di opere pubbliche con delibera del Consiglio Comunale, si applicano solo alle opere di competenza comunale; è pertanto illegittima la delibera con cui un Consiglio, Comunale, preso atto che l'autorità competente (nella specie, Provincia) ha approvato, in linea tecnica, un progetto di opera pubblica (nella specie, strada provinciale) in difformità dalle indicazioni di piano regolatore, lo approva "per gli effetti di cui all'art. 1, quinto comma, della Legge n. 1 del 1978".(Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 543 dell'11/7/1984).

"E' illegittimo il provvedimento del Consiglio Comunale di approvazione di un progetto di un'opera pubblica da eseguire nei territori di più Comuni, in quanto, la disposizione dell'art. 1 della Legge 3 gennaio 1978 n. 1- in base alla quale l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità da realizzare- ha come destinatari i singoli Comuni. (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 12 dell'11/1/1985).

V)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO APPROVATO CON DECRETO MINISTERO BB.CC.AA. DEL 30/9/96- VIZIO DEL PROCEDIMENTO-OMESSA ACQUISIZIONE DEL NULLA-OSTA DA PARTE DELLA SOVRINTENDENZA COMPETENTE- CARENZA DI MOTIVAZIONE.

Tutte le aree necessarie per la realizzazione dell'impianto di depurazione e dei collettori fognari ricadono nella zona PAF del Piano Territoriale Paesistico approvato dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali in data 30/9/96, così come risultante dai certificati di destinazione urbanistica versati in atti. Tale destinazione già di per sé comporta l'assoluta incompatibilità con l'installazione di un impianto di depurazione. In ogni caso un'installazione di tal fatta, quand'anche astrattamente ammissibile, è subordinata ad una verifica concreta e puntale di compatibilità con la zona del Piano Territoriale Paesistico in cui ricade ed all'acquisizione di specifica autorizzazione della competente Sovrintendenza. Nulla di tutto ciò è intervenuto.

Il Comune di Dugenta, con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 302 del 14/10/98, si è limitato ad affermare la compatibilità dell'insediamento con il Piano Territoriale Paesistico, senza fornire motivazione alcuna a sostegno di detta affermazione.

Ed invece, così come documentato dalla consulenza tecnico-scientifica che si versa in atti, sussiste un notevole impatto ambientale dell'impianto ed è auspicabile una diversa localizzazione dello stesso, certamente più idonea, così come analiticamente evidenziato in detta consulenza.

DOMANDA DI SOSPENSIONE E DI RISARCIMENTO

I motivi esposti fondano il ricorso. Il danno che deriva è di tutta evidenza. Trattasi dell'acquisizione di un'area per la realizzazione di un impianto a forte impatto ambientale, che produce danni non solo ai ricorrenti, ma anche a tutta la popolazione residente nella zona. Da qui l'esigenza di adeguata tutela cautelare. Nella denegata ipotesi di esecuzione del provvedimento, salvo ed impregiudicato il diritto alla restituzione delle aree a seguito dell'annullamento di tutti gli atti della procedura espropriativa, si chiede in ogni caso il risarcimento dei danni.



RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE PROVVISORIA

L'Amministrazione ha previsto la presa di possesso per il giorno 15/4/2004.

Sussistono gli estremi della gravità e dell'urgenza di cui all'art. 21 Legge n.1034/71, così come novellato dall'art. 3 Legge n.205/00; si chiede, pertanto, all'Ill.mo Presidente di disporre, inaudita altera parte, la misura cautelare della sospensione dell'occupazione.

P. Q. M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti nonché delle istanze cautelare, restitutoria e risarcitoria. Conseguenze di legge.


Avv. Antonio Romano

Avv. Eduardo Romano

Il ,istanti i Sigg. Fusco Giuseppe ed altri e gli Avv.ti Antonio e Eduardo Romano, come epigrafe, io sottoscritto Aiut. Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato i motivi aggiunti che precedono a:

1) PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t., presso il difensore costituito Avv. Prof. Tammaro Chiacchio, nel domicilio eletto in Napoli, Via Dei Mille n. 74, ivi consegnandone copia conforme a mani di

2) PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t., domiciliato per la carica nella sede della Provincia di Benevento, Piazza Castello, Benevento, mediante spedizione di copia conforme a mezzo plico postale con raccomandata A.R.-



3) CCMUNE DI DUGENTA, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Dugenta, Via Nazionale n. 139, mediante spedizione di copia conforme a mezzo plico postale con raccomandata A.R.-

4) SOCIETA' IMPIANTI DEPURATORI INDUSTRIALI S.R.L. in persona del Legale rappresentante p.t., presso la sede della Società, Via E.T. Moneta n.17/A, Parma, mediante spedizione di copia conforme a mezzo plico postale con raccomandata A.R.-